

# Regolamento dell'Albo delle Associazioni e degli organismi di partecipazione costituiti in forma associativa

## **Art. 1**

1. Il Comune, riconoscendo e favorendo le realtà associative, istituisce, anche al fine di rendere effettive le forme di partecipazione come previsto dallo Statuto Comunale, l'albo delle Associazioni e degli Organismi di partecipazione costituiti in forma associativa.
2. Detto albo è suddiviso nelle seguenti categorie, ciascuna relativa ad un diverso prevalente ambito di azione delle Associazioni e Organismi di partecipazione costituiti in forma associativa.
  - a) scuola,cultura,turismo,
  - b) servizi sociali e sanità,
  - c) sport, tempo libero,
  - d) famiglia e gioventù,
  - e) tutela dei beni ambientali e del territorio,
  - f) protezione civile,sicurezza,
  - g) interregionalità,
  - h) altri.

## **Art. 2**

1. Le richieste di prima iscrizione all'albo devono essere presentate al Sindaco, entro il 31 Gennaio dell'anno in corso indicando una o più categorie di riferimento, la sede dell'associazione e il nominativo del legale rappresentante o del suo sostituto, autorizzato ad intrattenere rapporti con l'Amministrazione Comunale.
2. Non è necessario il rinnovo annuale dell'iscrizione che si intende riconfermata di anno in anno fino allo scioglimento delle Associazioni o degli Organismi di partecipazione costituiti in forma associativa.
3. È comunque fatto salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute successivamente al deposito degli atti richiesti per la prima iscrizione.
4. In sede di concessione di contributo la Giunta Comunale si riserva di vagliare il proficuo e continuativo esercizio dell'attività istituzionale relativo all'anno precedente.

### **Art. 3**

1. L'iscrizione all'albo ha validità ai seguenti effetti:
  - a) priorità nell'assegnazione di utilizzo temporaneo delle strutture o di sedi associative;
  - b) titolo alla nomina di rappresentanti in commissioni, consulte e/o gruppi di studio;
  - c) alla concessione di contributi ordinari e straordinari;
2. In assenza di iscrizione la concessione di contributi straordinari è possibile, a discrezione della Giunta Comunale, solo in caso di eccezionali e giustificate ragioni.

### **Art. 4**

1. L'iscrizione all'albo è disposta dalla Giunta comunale, sentita la commissione consiliare competente.
2. L'associazione, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, è tenuta a fornire tutta la documentazione d'interesse.
3. All'atto della prima iscrizione le associazioni devono allegare alla domanda copia autenticata in carta semplice dello Statuto e dell'atto costitutivo atti all'individuazione degli organismi sociali.
4. La mancata iscrizione deve essere motivata e comunicata per iscritto all'Associazione o agli Organismi di partecipazione costituiti in forma associativa entro 30 (trenta) giorni.
5. Contro detto diniego, salvi gli ordinari ricorsi giudiziari, può essere proposto ricorso alla Giunta Comunale, sentita la commissione consiliare competente, entro i successivi 30 (trenta) giorni.

### **Art. 5**

1. L'iscrizione all'albo è limitata alle Associazioni e Organismi di partecipazione costituiti in forma associativa aventi la sede, o sezione staccata, della loro attività nel Comune di Teglio Veneto e siano costituiti, secondo principi di corretta amministrazione e trasparenza, da un numero minimo di 5 di soci.
2. La prima iscrizione è consentita solo alle Associazioni e Organismi di partecipazione costituiti in forma associativa che possono dimostrare con documentata relazione scritta di aver svolto attività nel comune di Teglio Veneto per almeno per tutto l'anno precedente.
3. Detta iscrizione è riservata solo alle Associazioni e agli Organismi di partecipazione costituiti in forma associativa aventi quale oggetto sociale il raggiungimento di scopi meritevoli dal punto di vista dell'aggregazione sociale e dello sviluppo culturale, sportivo ed ambientale della comunità e

senza scopo di lucro, ed è subordinata alle seguenti condizioni:

a) lo statuto deve assicurare l'effettiva partecipazione e democraticità dell'attività e del sistema elettivo degli organi;

b) i soci devono concorrere alla vita sociale con collaborazioni personali volontarie o con possibili forme di autofinanziamento.